




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2082

Modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo
contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio

N. 91 – 9 aprile 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2082

Modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo
contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio

N. 91 – 9 aprile 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2082

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione del Protocollo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode e l'evasione fiscale**

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Picchi

Gruppo: FI-PdL

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI DA I A III DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E LETTERE DI INTESA	3
SCAMBIO DI INFORMAZIONI	3

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di lettere¹ recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale².

La relazione illustrativa chiarisce che il Protocollo di modifica della Convenzione si è reso necessario al fine di aggiornare alcune delle disposizioni in essa contenute, con particolare riferimento allo scambio di informazioni fiscali (articolo III del Protocollo in esame, che modifica l'articolo 27 della Convenzione).

La Convenzione, al pari degli analoghi accordi stipulati dall'Italia in materia, si basa sul modello OCSE. La Convenzione si applica alle persone residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti; l'ambito oggettivo riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che tiene conto delle modifiche apportate dal Protocollo e dallo Scambio di lettere del 21 giugno 2012.

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari del provvedimento.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da I a III del Protocollo aggiuntivo e Lettere di intesa Scambio di informazioni

La norma (articolo III del Protocollo aggiuntivo) sostituisce l'articolo 27 della Convenzione recante disciplina in materia di scambio di informazioni.

La norma stabilisce, tra l'altro, che:

- che lo scambio di informazioni non è limitato all'ambito oggettivo indicato negli articoli 1 e 2;

L'articolo 1 della Convenzione, come modificato dall'articolo I del Protocollo aggiuntivo in esame, prevede l'applicazione dell'accordo, per l'Italia, alle imposte IRPEF, IRES ed IRAP e, per il Lussemburgo, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società, all'imposta sul patrimonio e all'imposta commerciale comunale.

- le informazioni ricevute dallo Stato contraente sono tenute segrete e comunicate soltanto alle persone o alle autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte dovute;

¹ Entrambi sono stati sottoscritti a Lussemburgo il 21 giugno 2012

² La Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni è accompagnata da un Protocollo. Entrambi sono stati sottoscritti il 3 giugno 1981 e sono stati ratificati con la legge 747/1982.

- l'obbligo di fornire informazioni si applica nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno Stato contraente;
- tale limitazione non può essere interpretata come possibilità, per uno Stato contraente, di rifiutare di fornire informazioni che siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni.

La decorrenza delle disposizioni è stabilita con riferimento ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare della firma del Protocollo in esame.

Nello Scambio di lettere tra Italia e Lussemburgo concernente l'accordo in esame si stabilisce, tra l'altro, che:

- ai fini dell'identificazione del contribuente potrà essere utilizzata ogni informazione disponibile che risulti idonea a tale scopo;
- l'ambito oggettivo di applicazione include anche i redditi rientranti nella disciplina europea, con particolare riguardo alla direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio;

La relazione illustrativa evidenzia che i risultati raggiunti costituiscono elementi utili ai fini dell'inclusione del Lussemburgo nella *White List* di prossima emanazione.

La relazione tecnica afferma che il Protocollo di modifica della Convenzione tra Lussemburgo ed Italia in esame prevede essenzialmente la ridefinizione del perimetro impositivo (articolo I) introducendo, per l'Italia, l'IRAP in luogo dell'ILOR. Tale modifica non determina effetti per l'erario.

All'articolo III si provvede ad ampliare la cooperazione nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale attraverso l'abolizione del segreto bancario: tali norme renderanno più efficace l'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria e consentiranno l'emersione di maggiore base imponibile, configurando per l'erario un potenziale recupero di gettito non quantificabile.

Per quanto riguarda i restanti articoli (II e IV), la relazione tecnica fa presente che sono riferiti all'aggiornamento della denominazione del Ministero competente per l'Italia e all'entrata in vigore.

Pertanto, la relazione tecnica ritiene che, nel complesso, non siano ravvisabili effetti diretti per l'erario.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Si segnala comunque l'opportunità di una precisazione in merito all'ambito applicativo delle norme, considerato che l'articolo 2 della Convenzione, come sostituito dal Protocollo in esame, individua espressamente le imposte interessate dallo scambio di informazioni, mentre l'articolo 27 della Convenzione, come sostituito dal Protocollo in esame, stabilisce che lo scambio di informazioni non è limitato agli articoli 1 e 2. Nello Scambio di lettere, infine, viene fatto rinvio alla tassazione dei redditi sul risparmio di cui alla direttiva 2003/48/CE.